



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO

Provincia di Firenze

Tel. 055/91251 – fax 055/9125386

www.comune.figline-valdarno.fi.it - comune.figline-valdarno@postacert.toscana.it

ORDINANZA N 2 DEL 11/1/2013

OGGETTO: Disciplina degli orari di apertura e calendario dei turni, del servizio di guardia farmaceutica e delle ferie delle farmacie del Comuni di Figline Valdarno per l'anno 2013.

IL SINDACO

VISTA la L.R.T. 25/2/2000 n. 16 “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica”;

VISTO in particolare il titolo II “Assistenza farmaceutica”, Capo II “Disciplina degli orari, dei turni e ferie delle farmacie e delle proiezioni” della sopra citata LR 16/2000;

VISTA la precedente ordinanza sindacale n. 1 del 12/1/2012, avente ad oggetto la disciplina degli “Orari di apertura e calendario turni, del servizio di guardia farmaceutica e delle ferie delle farmacia per l'anno 2012”;

PRESO ATTO del Parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 1/06/2012 (AS941);

VISTO in particolare il D.L. 24-1-2012 n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.) che all'art. 11 comma 8 dispone “I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela”;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato con ordinanza n. 5928 del 2012 ha ritenuto “che la disciplina dei turni e degli orari di servizio delle farmacie risponde allo scopo essenziale e primario di garantire continuamente alla generalità degli utenti la reperibilità di una farmacia aperta ed accessibile entro un ragionevole margine di distanza, e che in tale prospettiva si giustifica l'imposizione ai singoli titolari dell'obbligo di tenere aperte le rispettive farmacie secondo l'orario e il calendario stabilito dall'autorità. Che il potere di disciplinare i turni di apertura è stato configurato in un determinato orario e/o in un determinato turno, ma non sono (più) vincolanti nella parte in cui prevedono che esse rimangano chiuse in orari e/o turni diversi. Che la norma è altrettanto chiara ed univoca nel senso che attribuisce direttamente a ciascun esercente (titolare di farmacia) la piena facoltà di programmare a sua discrezione l'orario e il calendario dell'apertura del proprio esercizio, salvo il rispetto degli obblighi di apertura imposti dall'autorità; e ciò senza il bisogno della intermediazione di appositi provvedimenti amministrativi”;

RITENUTO, al fine di garantire un adeguato servizio, di dover fissare il calendario di turnazione, di guardia farmaceutica nonché il piano ferie per l'anno 2013 e gli orari di apertura;

PRESO ATTO della proposta pervenuta in data 2/1/2013;

RICHIAMATE le competenze del Sindaco in materia di regolazione degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del DLgs 18/8/2000 n. 267;

VISTA la vigente normativa in materia;

DISPONE

1) di stabilire i seguenti orari di apertura delle farmacie operanti nel territorio del comune di Figline Valdarno:

FARMACIA ROSATI, FARMACIA BERNARDI, FARMACIA COMUNALE SERRISTORI

Orario invernale dal 1 gennaio al 31 marzo e dal 1 novembre al 31 dicembre

Dal lunedì al venerdì

Mattino: dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Pomeriggio: dalle ore 15,30 alle ore 20,00

Orario estivo dal 1 aprile al 31 ottobre

Dal lunedì al venerdì

Mattino: dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle ore 20,00

FARMACIA COMUNALE MATASSINO

Orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dal lunedì al venerdì, escluso i giorni festivi

Sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00, escluso i giorni festivi;

2) di stabilire il calendario dei turni per le farmacie del Comune di Figline V.no così come dettagliato nello schema allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che terrà conto del calendario delle ferie stabilito al punto 3 del presente atto. Di stabilire inoltre che nei giorni festivi resta aperta la farmacia di turno nella settimana, come risulta da calendario allegato;

3) di stabilire il seguente calendario di chiusura per ferie

- la farmacia Serristori - dal 22/7/2013 al 11/8/2013
- la farmacia Bernardi - dal 12/8/2013 al 1/9/2013
- la farmacia Rosati - dal 1/7/2013 al 21/7/2013
- la farmacia Matassino non effettuerà chiusura per ferie;

4) di stabilire che durante il sabato di turno della Farmacia del Matassino, sarà aperta in appoggio una delle farmacie del Capoluogo di Figline V.no, a rotazione, secondo il calendario allegato. La farmacia di appoggio effettuerà l'orario di apertura, come disciplinato al punto 1 del presente atto; nei sabati dal 20/7/2013 al 31/8/2013 compresi, l'appoggio sarà effettuato solo la mattina;

5) di stabilire che le farmacia Bernardi e la farmacia Rosati effettuano la chiusura il giovedì antecedente al sabato e domenica di turno e che la farmacia Matassino e la farmacia Serristori non effettuano questa chiusura del giovedì;

- 6) di stabilire che durante le ore di chiusura notturna e diurna e di chiusura festiva e di eventuale chiusura infrasettimanale deve essere garantito un servizio di guardia farmaceutica. Detto servizio dovrà essere espletato secondo le modalità di cui all'art. 27 della L.R. 16/2000, almeno a chiamata a battenti chiusi, a partire dall'orario di chiusura (del mattino e serale) e fino all'apertura (pomeridiana e antimeridiana). La farmacia Bernardi effettua detto servizio di guardia farmaceutica con la modalità "a chiamata a battenti aperti" nelle ore di chiusura diurna, e "a chiamata a battenti chiusi" nelle ore di chiusura notturna. Di stabilire che il servizio di guardia farmaceutica viene garantito dalla farmacia di turno nella settimana così come dettagliato nell'allegato calendario;
- 7) ai titolari delle farmacie è fatto obbligo di rendere noto al pubblico il proprio orario di apertura e i propri turni di servizio, nonché di indicare tutte le farmacie aperte per turno o appoggio, mediante cartelli o altri mezzi idonei, affinché siano ben visibili dall'esterno anche nel periodo di chiusura;
- 8) gli orari indicati nella presente ordinanza devono intendersi quali orari minimi, ferma restando la facoltà degli interessati di praticare orari di apertura più ampi, e comunque fermo restando il rispetto di quanto disposto al punto 7);
- 9) ai titolari delle farmacie operanti nel territorio e a chiunque spetti, di osservare e far rispettare la presente ordinanza;
- 10) la mancata osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste in materia dalle norme vigenti. Negli altri casi si applica la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del DLgs 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00);
- 11) deve ritenersi abrogata ogni precedente disposizione incompatibile con le norme stabilite dalla presente ordinanza.

DISPONE inoltre

L'invio di copia della presente:


- ai titolari delle farmacie operanti nei Comuni di Figline V.no e di Incisa in Val d'Arno;
- alla Polizia Municipale e ai Carabinieri di Figline V.no e di Incisa in Val d'Arno;
- al Comune di Incisa in Val d'Arno e al Comune di Reggello;
- per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Figline Valdarno.

RICORDA

A norma della L. 241/90, che nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero, nel termine di 120 giorni dalla data di cui sopra, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica.

Figline V.no, li 11/1/2013

PM/pm



IL SINDACO
Riccardo Nocentini